



N. 3564 / 2020 Ruolo gen.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE - LAVORO
ORDINANZA

ex art. 1, comma 48, della legge 28.6.2012 n. 92

La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva del 28.1.21 ha emesso la presente ordinanza nel procedimento avente ad oggetto impugnativa di licenziamento pendente tra :

Davide -rapp. e dif. dagli Avv Nicola Corso Paola Colombrino e Claudia Izzo

E

di Gerardo s.p.a. rapp e dif dall'Avv Pasquale Visconti

Al ricorrente, con nota del 28 aprile 2020 a firma dell'Avv presidente del CDA della società convenuta, è stato contestato quanto segue: *"..siamo venuti a conoscenza che il giorno 17.4.20 intorno alle ore 12.00 il direttore dott. Antonio si recava nella sua stanza nella quale rinveniva Lei che non indossava la mascherina protettiva ed i guanti, insieme al Sig Giordano e Marco che invece indossavano sia la prescritta mascherina che i guanti, il Giordano si allontana quasi subito ed il dr. affrontava con lei con l'esame di alcune questioni afferenti la prossima campagna del pomodoro. Lei, evidenziando che stava registrando l'incontro, si rivolgeva al con inflessioni irritanti dicendo di averlo denunciato alla Procura delle Repubblica per una presunta aggressione subita il 12 marzo e proseguendo con inflessioni agitate lo metteva alla porta spingendolo fuori dall'ufficio e sbattendo la porta. Il dr bussava alla porta per chiederLe spiegazioni e lei, del tutto inopinatamente, apriva la porta e gli sputava addosso battendo nuovamente la porta. Il comportamento da Lei tenuto è gravissimo è volgare è irrispettoso ed è passibile di essere perseguito in altre sedi per la sua insopportabile violenza che il dr ha dovuto subire in ragione del suo odioso modo di comportarsi Peraltro in questo periodo nel quale le misure di prevenzione e contenimento del Covid 19 richiedono obbligatoriamente l'uso di mascherine e guanti Lei non solo omette di utilizzarli ma addirittura sputa su un'altra persona nel caso di specie il direttore generale provocando in costui uno stato di agitazione e soprattutto esponendolo a rischio di contaminazione sempre possibile e nel suo caso reso ancor più*

concreto per il fatto che lei omette di utilizzare i presidi di protezione imposti dalle leggi...La gravità dei fatti è tale per cui lei a far data dal dì di ricezione della presente e fino a diversa disposizione è sospeso dal lavoro e non le è consentito presentarsi per rendere la prestazione..." (cfr contestazione disciplinare in atti)

Il ricorrente replicava alla contestazione disciplinare negando di avere "sputato addosso" al Direttore Generale sostenendo di essersi innervosito e di avere allontanato il dott. [redacted] dal suo ufficio perché aveva subito un comportamento provocatorio da parte dello stesso che aveva tentato con insistenza di fargli sottoscrivere un contratto da dirigente affermando che se lo avesse firmato alcune ingerenze nella funzione a lui affidata sarebbero cessate (cfr prod ricorrente doc 11 b)

Veniva disposta l'audizione del lavoratore il quale si riportava alle note scritte già depositate ed infine con nota del 8.6.20 veniva comminato il recesso così motivato "...i fatti contestati sia singolarmente che complessivamente considerati oltre ad essere contrari ai doveri ed obblighi lavorativi su di Lei ricadenti sono molto gravi l'inciviltà del gesto l'esposizione a pericolo dei colleghi con rischi enormi per la nostra stessa azienda l'inosservanza a regole fissate dal legislatore regolamentari e contrattuali la violazione delle norme di prevenzione e sicurezza l'insubordinazione verso un superiore la grave offesa verso il collega il disvalore della sua condotta hanno inciso irrimediabilmente sul vincolo fiduciario che deve necessariamente intercorrere i suoi comportamenti sia singolarmente che complessivamente valutati sono gravissimi ..il rapporto è da intendersi risolto dal giorno della comunicazione ossia dal 28.4.20..." (cfr doc 16 prod riservate) re

Parte ricorrente ha impugnato il recesso -deducendone l'oralità, la pretestuosità, la tardività l'insussistenza del fatto contestato- come da ricorso che qui deve intendersi integralmente trascritto- concludendo in via principale per la reintegra nel posto di lavoro mentre la convenuta ha sostenuto la piena legittimità del licenziamento concludendo per il rigetto della domanda; Tanto premesso, e nei limiti della sommaria cognizione svolta -che lascia impregiudicato ogni maggiore approfondimento nella eventuale successiva fase del giudizio- la domanda appare fondata e va accolta tenendo conto, in particolare, del comportamento tenuto da parte datoriale subito dopo la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare che appare incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto e rende presumibile ritenere che il fatto materiale contestato non si sia mai verificato o in ogni caso che lo stesso sia stato ritenuto irrilevante al fine della prosecuzione del rapporto di lavoro; sul punto si evidenzia che risulta documentato il fatto che il Presidente del CDA della [redacted] s.p.a., Avv [redacted] solo due giorni dopo aver inoltrato la contestazione disciplinare per cui è causa (con la quale esonerava il ricorrente dal rendere la prestazione lavorativa nelle more del procedimento disciplinare) invitava il ricorrente

ad accettare l'incarico dirigenziale che gli era stato proposto in precedenza utilizzando toni amichevoli e cortesi – e del tutto incompatibili con il dedotto profondo disvalore della condotta contestata solo due giorni prima- (cfr doc 11 prod ricorrente proposta incarico dirigente “..Qualora come mi auguro e spero sia addivenuto alla decisione di accettare l'incarico dirigenziale, La invito a comunicarmelo tempestivamente e comunque entro e non oltre il 4.5.20. In attesa di un suo gentile riscontro colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti...”) comportamento che appare spiegabile anche considerando la complessità delle dinamiche lavorativo- societarie che interessano la s.p.a. le cui quote appartengono nella misura dell'85% al Sig Gerardo (padre del ricorrente e dei Sigg.ri Maurizio e Rosanna –soci al 3,33 % ciascuno - nonché marito della Sig.ra l Maria socia al 5,01 %) che è allo stato sottoposto a procedimento di interdizione con nomina di un tutore provvisorio estraneo alla famiglia- (cfr doc 9 prod ricorrente provvedimento del GT) e dei contrasti nella compagine sociale (e familiare) della s.p.a. alla luce di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti depositati ;

Ritenuto pertanto che, alla luce dell'istruttoria sommaria svolta, i fatti posti a base del recesso devono dirsi insussistenti il recesso va annullato con condanna di parte convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita (come da busta paga del mese di giugno 2020 depositata in atti) dal giorno del licenziamento e fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge ;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede nel giudizio sommario ex l. 92/2012, NRG 3564/2020

Condanna di parte convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita (come da busta paga del mese di giugno 2020 depositata in atti) dal giorno del licenziamento e fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipario^{re}

Si comunichi a cura della Cancelleria .

Nocera Inferiore, 25 febbraio 2021

IL GIUDICE d. L.

IL GIUDICE
di NOCERA INFERIORE
Depositato in Canc.

3

